

## Titolo I Costituzione e scopi

### Art. 1 - Costituzione, Sede e Simbolo

È costituita una associazione politica e culturale per concorrere alla determinazione della politica nazionale e del territorio, secondo quanto previsto agli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione Italiana, denominata **Associazione "Partiamo da qui"**.

L'Associazione ha sede in Via Maddalena, 128 - 98123 Messina (ME) ed è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto.

Costituisce simbolo della stessa quello indicato all'art. 5 dell'atto costitutivo, del quale fa parte lo Statuto. Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo possa far parte di raggruppamenti con altri simboli e/o sia integrato, a seconda dell'utilizzo, su proposta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, mediante aggiunta di simboli o diciture all'interno di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del simbolo stesso.

### Art. 2 - Principi Fondamentali

I valori su cui si fonda l'Associazione Partiamo da qui sono: la solidarietà sociale; il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili; l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione; il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale, la tutela dell'ambiente; la libertà, l'uguaglianza, la democrazia, la non violenza; la laicità e la democraticità delle istituzioni; la democrazia interna, la partecipazione dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali. La partecipazione e lo svolgimento delle funzioni pubbliche nell'esclusivo interesse dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell'etica pubblica.

### Art. 3 - Scopo, finalità ed attività

1. L'Associazione Partiamo da qui è una associazione politica e un movimento culturale, non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche, politiche, di utilità sociale, formative nell'ambito della cultura civile, e la loro divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, convegni e seminari, l'attivazione di iniziative popolari per proposte di intervento normativo e programmatico, nonché ogni altra forma di diffusione di tipo associativo di principi ispirati alla crescita politico culturale della società civile. Dà impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi. L'Associazione persegue le proprie finalità attuando campagne politiche e potendo partecipare alle competizioni elettorali.
2. L'Associazione persegue le sue finalità attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale: a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; b) promozione della cultura della giustizia sociale; c) partecipazione al dibattito politico internazionale, nazionale e territoriale sulle strategie per la lotta alle disuguaglianze e alle povertà, per la promozione del benessere sociale ed economico delle popolazioni e delle comunità, per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali, artistiche, naturali e paesaggistiche, per una gestione pubblica dei beni comuni e dei servizi essenziali; d) sensibilizzazione e promozione della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; f) organizzazione di iniziative civiche per la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche mediante iniziative innovative e sperimentali per la promozione dell'amministrazione condivisa di beni comuni, secondo il principio di solidarietà e nell'interesse delle generazioni future; g) promozione di ogni altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative; h) promozione di azioni giudiziarie in ogni sede ed ambito.
3. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### Art. 4 - Associati

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono i principi e le finalità statutarie. In particolare, all'Associazione possono aderire coloro che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, si impegnino a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. Possono iscriversi all'Associazione coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Solo i soci che abbiano la maggiore età hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per la elezione degli organi sociali e per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci si dividono in Soci Benemeriti, Ordinari e Simpatizzanti e Simpatizzanti Studenti.

Sono soci Benemeriti coloro che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione e/o desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Simpatizzanti e Simpatizzanti Studenti tutti coloro che pur non essendo formalmente soci, partecipano alla vita associativa e vogliono essere informati su tutte le attività associative.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le persone iscritte ad altri partiti politici o aderenti, ad altri gruppi politici con principi contrari e/o conflittuali da quelli della Associazione, non possono essere ammessi come soci dell'Associazione e se erroneamente iscritti tali iscrizioni verranno considerate nulle.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare i regolamenti e le disposizioni che saranno emanati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo può stabilire che la richiesta di adesione all'Associazione possa pervenire con modalità telematica. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

#### Art. 5 - Quota Associativa

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale, che sin da ora è fissata in:

- € 5,00 (euro cinque/00) annui, per il Socio Simpatizzante (privo di diritto di voto);
- € 2,00 (euro due/00) annui, per il Socio Simpatizzante Studente (privo di diritto di voto);
- € 10,00 (euro dieci/00) annui, per il Socio Ordinario (con diritto di voto);
- € 50,00 (euro cinquanta/00) annui, per il Socio Benemerito (con diritto di voto);

Tale quota d'iscrizione è, salvo diverso avviso stabilito dal Consiglio Direttivo, da corrispondere un'unica soluzione.

#### Art. 6 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa comunicazione scritta. La qualità di socio si perde: a) per mancato pagamento della quota associativa; b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamenti contrari agli scopi associativi; l'associato escluso può, in ogni caso, proporre appello alla prima Assemblea utile.

#### Art. 7 - Democraticità

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

## Titolo II Organi dell'associazione

#### Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'Assemblea degli associati;
- ✓ i/i Circoli/o Territoriali/e;
- ✓ il Presidente;
- ✓ il Vicepresidente;
- ✓ il Segretario;
- ✓ il Consiglio Direttivo;
- ✓ il Coordinatore del gruppo Giovanile;
- ✓ il Tesoriere;
- ✓ il Revisore legale dei conti (nomina facoltativa);

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

È garantita l'osservanza del principio del voto singolo ed è escluso il voto per corrispondenza.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.

Essa inoltre provvede a: a) eleggere gli organi sociali; b) delineare il programma delle attività sociali; c) deliberare sulle modifiche del presente statuto; d) approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; e) deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; f) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.

I lavori assembleari potranno essere svolti anche in modalità telematica, mediante l'utilizzo di idonee piattaforme, le quali verranno concordate di volta in volta e, successivamente, comunicate in avviso di convocazione. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda almeno un terzo dei soci presenti.

#### Art. 10 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie potranno essere svolte nelle medesime modalità telematiche, indicate all'art. 9.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto almeno da sette membri scelti tra gli associati, tra cui vi è il Presidente, il Presidente del movimento Giovanile e i membri "di diritto".

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Fanno parte "di diritto" del Consiglio Direttivo gli associati che ricoprono incarichi pubblici o cariche elettive in amministrazioni territoriali, regionali o nazionali. Questi ultimi non potranno rivestire i ruoli di Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Associazione. Fa, altresì, parte del Consiglio Direttivo "di diritto", il Coordinatore del gruppo Giovanile.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- ✓ la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- ✓ la promozione di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- ✓ la nomina, al suo interno, del Vicepresidente, del Tesoriere, del Coordinatore del Gruppo Giovanile e del Segretario, su proposta del Presidente;
- ✓ la nomina del Revisore dei Conti;
- ✓ l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- ✓ l'esclusione degli associati;
- ✓ la redazione annuale del rendiconto.

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- ✓ elabora proposte e iniziative, programma eventi, convegni;
- ✓ redige articoli, comunicati e relazioni;
- ✓ approva comunicati stampa e quant'altro elaborato da singoli e da gruppi di lavoro (tramite e-mail o incontri periodici);
- ✓ costituisce gruppi di lavoro su temi specifici;
- ✓ conferisce delega ai soci per la gestione di attività varie;
- ✓ delibera sull'aggiunta di simboli o diciture all'interno del proprio simbolo, ovvero dell'inserimento del medesimo all'interno di raggruppamenti con altri simboli;
- ✓ delibera, su proposta del Presidente, sulle candidature nelle competizioni elettorali e sul deposito delle liste delle candidature; delibera su accordi, protocolli d'intesa, alleanze, con altre organizzazioni e/o liste elettorali, e ne indica i candidati dell'associazione.
- ✓ Il Consiglio Direttivo per una migliore funzionalità dell'Associazione redigerà un documento interno che sarà parte integrante del presente Statuto. Tale Regolamento Interno potrà essere modificato su proposta del Presidente per sopravvenute esigenze dell'attività associativa.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

#### Art.12 - Il Presidente

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo decidendo l'ordine del giorno e il calendario dei lavori.

Il Presidente propone gli indirizzi di attività dell'Associazione.

Dispone dell'utilizzo del simbolo dell'Associazione in relazione alla sua eventuale integrazione con elementi o diciture aggiuntive.

Propone le candidature nelle competizioni elettorali e dispone per il deposito delle liste delle candidature attraverso i rappresentanti legali o loro delegati.

Il Presidente assume le proprie decisioni di concerto con il Consiglio Direttivo di cui fa parte. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente su particolari tematiche che investono l'organizzazione e la gestione dell'associazione può delegare il Segretario a rappresentarlo.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **Art.13 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art.14 - Il Segretario**

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, gestisce la struttura organizzativa e operativa dell'associazione. In assenza di Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e alla gestione amministrativa dell'associazione.

Il Segretario ha le seguenti funzioni: coordina gli eventuali gruppi di lavoro su temi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo; raccorda il Consiglio Direttivo e i gruppi di singoli, su relazioni, articoli e comunicati, provenienti dall'associazione; può essere delegato dal Presidente a rappresentarlo, nei termini stabiliti dall'art. 12.

#### **Art.15 - Il Coordinatore del Gruppo Giovanile**

Il Coordinatore del Gruppo Giovanile viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dal Presidente e come già precedentemente specificato è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Gestisce il momento giovanile, composto da giovani con un'età compresa dai 16 ai 28 anni. Tale Gruppo è inserito a pieno titolo nella costituenda associazione e ha il compito di portare avanti i valori ad essa sottesi. Può svolgere anche iniziative autonome, costituire altri soggetti giuridici e/o associativi rispettando i dettami prescritti da "Partiamo da qui".

#### **Art.16 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Tra i suoi compiti rientrano: la predisposizione del Rendiconto Economico e Finanziario che sottopone al Consiglio Direttivo; provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e ad ogni altra incombenza delegata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.17 - Il Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rinominato. Può essere scelto tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla sua competenza. Al Revisore compete: il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; sovrintendere e vigilare sulla gestione amministrativa e contabile e sull'andamento dell'associazione in tutte le sue manifestazioni e sul rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto; redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea. Il Revisore assiste alle riunioni dell'Assemblea ed è invitato a partecipare a quelle del Consiglio Direttivo quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

#### **Art.18 - Gratuità**

Salvo quanto diversamente deliberato dall'Assemblea, tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o definito - da chiunque prestate - le quali saranno retribuite secondo le condizioni di mercato. È comunque fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

### **Titolo III Circoli Territoriali**

#### **Art.19 – Costituzione dei Circoli Territoriali**

L'Associazione, a norma di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, i rapporti tra l'Associazione e i Circoli Territoriali sono gestiti direttamente dal Presidente o in sua assenza dal Vice o dal Segretario.

Il Circolo Territoriale è l'unità organizzativa fondamentale dell'Associazione. Sono Circoli territoriali quelli che operano su di una porzione di territorio definito e costituiti almeno da 10 (dieci) associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per comprovate ragioni di studio, istituzionali o di lavoro. I circoli territoriali, nell'osservanza quanto prescritto dal presente Statuto, dispongono di autonomia organizzativa e sono titolari della rappresentanza politica sul territorio.

### **Titolo IV Patrimonio Sociale**

#### **Art. 20 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire alla Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

#### **Art. 21 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto, custodito dal Presidente sarà a disposizione degli associati per almeno i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### Art. 2- Divieto di distribuzione utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Titolo V Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali**

#### Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

#### Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia.

© Tutti i diritti riservati